



**COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA**  
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**per la DISCIPLINA delle ENTRATE**

## INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni.
3	Forme di gestione.
<b>CAPO II - RAPPORTI CON I CITTADINI</b>	
4	Rapporti con i cittadini.
5	Tutela della buona fede.
6	Conoscenza degli atti.
7	Regolamenti e tariffe.
8	Informazioni legislative.
9	Diritto all'accesso.
10	Diritto d'interpello.
<b>CAPO III - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	
11	Funzionario Responsabile
12	Attività di liquidazione e di accertamento delle Entrate Tributarie.
13	Disciplina dei controlli.
14	Ricorso amministrativo.
15	Autotutela.
<b>CAPO IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE</b>	
16	Funzionario Responsabile delle entrate non tributarie.
17	Accertamento delle Entrate non tributarie.
<b>CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO</b>	
18	Sanzioni
19	Ravvedimento.
<b>CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
20	Accertamento con adesione.
21	Avvio del procedimento dell'accertamento con adesione.
22	Procedura per l'accertamento con adesione.
23	Atto di accertamento con adesione.
24	Adempimenti successivi.
25	Perfezionamento della definizione.
<b>CAPO VII – RECLAMO, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</b>	
26	Ambito di applicazione
27	Effetti del reclamo
28	Esame ed esito del reclamo
29	Mediazione
30	Perfezionamento della mediazione
31	Inadempimento del contribuente
32	Controversie di rimborso
33	Conciliazione giudiziale
<b>CAPO VIII - RISCOSSIONE COATTIVA</b>	
34	Principi generali
35	Ingiunzione
36	Modalità di notifica dell'ingiunzione
37	Attività preordinata all'attivazione delle procedure esecutive
38	Annullamento e revoca dell'ingiunzione
39	Dichiarazione di inesigibilità del credito
<b>CAPO X – VERSAMENTI E RIMBORSI</b>	
40	Modalità dei Versamenti
41	Rateizzazione debiti
42	Compensazione a richiesta del contribuente
43	Modalità di compensazione
44	Rimborsi.
45	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
<b>CAPO XI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO</b>	
	Compenso incentivante al personale addetto.
<b>CAPO XII - NORME FINALI</b>	
47	Norme abrogate.
48	Pubblicità del regolamento e degli atti.
49	Entrata in vigore del regolamento.
50	Casi non previsti dal presente regolamento.
51	Rinvio dinamico.

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
  - dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 2**

#### **Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
  - dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - legge 27.07.2000, n. 212;
  - D. Lgs. 26.01.2001 n. 32
  - ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

### **Art. 3**

#### **Forme di gestione.**

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

## **CAPO II – RAPPORTI CON I CITTADINI**

### **Art. 4**

#### **Rapporti con i cittadini.**

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate

#### **Art. 5 Tutela della buona fede.**

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori del Comune o di altra Pubblica Amministrazione.

2. Non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.

3. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificati.

#### **Art. 6 Conoscenza degli atti.**

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con busta riportante la dicitura **“riservata personale”** o mediante notificazione a mezzo di messi comunali, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

3. Il Comune informa il contribuente in ordine ad ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

#### **Art. 7 Regolamenti e tariffe.**

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione gratuita dei contribuenti i testi dei Regolamenti e delle Deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa.

2. I Regolamenti e le Deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta e tutti gli atti riguardanti le informazioni tributarie sono messe a disposizione dei cittadini, in forma integrale o in estratto che ne riporti i contenuti essenziali, anche attraverso il sito web istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 8 Informazioni legislative.**

1. Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative in materia dei tributi comunali, relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti e mettendone i testi a disposizione degli stessi presso l'ufficio comunale.

#### **Art. 9 Diritto all'accesso.**

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'Amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria.

## **Art. 10**

### **Diritto di interpello.**

(art. 50 della L. n. 449/47 e art. 52 del D. Lgs. n. 446/97)

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.
2. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente della gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
3. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
4. Fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 12, il termine per la risposta è di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
5. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 6.
7. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga il termine di cui al precedente comma 4, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
8. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dell'Amministrazione oltre i termini indicati nel precedente comma 4.
10. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
11. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo di cui l'interpello si riferisce.
12. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al precedente comma 4, sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

## **CAPO III - ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 11**

#### **Funzionario responsabile.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

#### **Art. 12**

##### **Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.**

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento e, tutti quelli emessi successivamente alla data del 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziati mediante le disposizioni introdotte dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

3. Gli atti di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Le notificazioni al contribuente vanno eseguite secondo le disposizioni del precedente art. 6.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

#### **Art. 13**

##### **Disciplina dei controlli.**

1. I controlli finalizzati al recupero dell'evasione tributaria sono effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.

2. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il Comune non può effettuare verifiche presso il domicilio del contribuente.

3. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

4. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzione, inerenti un tributo, il funzionario responsabile può invitare, qualora l'esigenza del caso lo richiede, il contribuente, a mezzo di avviso, a chiarire la sua posizione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

5. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

6. Al Contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente (o contenute in Pubblici registri ed, in particolare, è fatto divieto di richiedere atti catastali e documenti ed informazioni già acquisiti dal Comune per altre finalità).

7. la nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

8. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

9. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi

**Art. 14**  
**Ricorso amministrativo.**

Avverso gli atti tributari è ammesso il ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi inerenti alla sola legittimità degli atti e del procedimento.

**Art. 15**  
**Autotutela.**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b. alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- c. alla sospensione anche parziale, dell'atto che appaia illegittimo o infondato; in caso di pendenza in giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza;

2. In caso di ingiustificata inerzia del Responsabile, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.

3. I provvedimenti di annullamento, sospensione o revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire due milioni, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.

**CAPO IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE**

**Art. 16**  
**Funzionario responsabile delle entrate non tributarie.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio" designato dalla Giunta comunale.

2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;

— del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

**Art. 17**  
**Accertamento delle entrate non tributarie.**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

3. Gli atti riferiti all'attività di riscossione delle entrate patrimoniali emessi in data successiva al 1° gennaio 2020, sono potenziati mediante le disposizioni introdotte dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

**CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO**

**Art. 18**  
**Sanzioni.**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono previste e disciplinate dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 9.

**Art. 19**  
**Ravvedimento.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta,

mediante l'istituto del Ravvedimento Operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

**CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 20**  
**Accertamento con adesione.**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.



3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo in misura superiore al trenta per cento di quello definito.

### **Art. 21**

#### **Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, spese, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui ai successivi commi del presente articolo.

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte ed oneri di cui alla lettera c).

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i termini decadenziali, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. L'attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione attivato su iniziativa dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà e può essere derogato soprattutto qualora, a giudizio del funzionario responsabile, esistono fondati motivi di pericolo per la riscossione dell'imposta evasa, come in prossimità di scadenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo. È esclusa l'applicazione dell'articolo 5/ter del D. Lgs. 218/97. (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio).

4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Art. 22**

#### **Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i cespiti che hanno formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

### **Art. 23**

#### **Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta dovuta, è ridotta a un terzo del minimo di legge.

#### **Art. 24** **Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 o nelle altre forme previste dalla Legge.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un numero massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, elevate a 16 per importi superiori a 50.000,00 Euro, delle quali, la prima da corrispondersi entro 20 giorni e le successive scadenti l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione.

3. entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, entro il termine di pagamento della rata successiva, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

#### **Art. 25** **Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 24, ovvero con il versamento della prima rata in caso di rateazione o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

### **CAPO VII - RECLAMO, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

#### **Articolo 26** **Ambito di applicazione**

1. Alle controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila Euro, ad esclusione di quelle di valore indeterminabile, si applica l'istituto del reclamo e della mediazione, di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/92.

2. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Nelle controversie relative a sole sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Se un atto si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il ricorso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.

4. Nelle controversie di rimborso il valore è dato dall'importo del tributo richiesto in restituzione, al netto degli accessori. Se il rimborso si riferisce a più tributi il valore è pari al totale delle imposte che

hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il rimborso riguarda più annualità o più atti, si considera il valore di ogni atto e di ogni annualità.

## **Articolo 27**

### **Effetti del reclamo**

1. Per le controversie rientranti nell'articolo precedente il ricorso produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio Comunale invia al ricorrente, anche a mezzo posta elettronica certificata, una comunicazione che indica:
  - a) l'ufficio o il funzionario competente per la procedura di mediazione;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) il responsabile del procedimento;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - e) l'ufficio presso il quale il contribuente può prendere visione degli atti.
3. Il ricorso non è procedibile in sede giudiziale per novanta giorni decorrenti dalla notifica al Comune. Nel medesimo termine si deve concludere l'esame del reclamo e la procedura della mediazione.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono comunque dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del Comune decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Al predetto termine di novanta giorni si applica la sospensione nel periodo feriale (dall'1 al 31 agosto).

## **Articolo 28**

### **Esame ed esito del reclamo**

1. Qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione l'Ufficio comunale può formulare una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Per agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a comparire o a trasmettere memorie o documenti.
3. Il procedimento si conclude con:
  - a) il rigetto del reclamo, per inammissibilità o infondatezza;
  - b) l'accoglimento del reclamo e la conseguente rideterminazione in autotutela dell'atto reclamato;
  - c) la definizione concordata della proposta di mediazione.
4. L'Ufficio comunale comunica al ricorrente l'esito del procedimento, specificandone le ragioni.

## **Art. 29**

### **Mediazione**

1. La definizione concordata è formalizzata in apposito atto redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal Funzionario responsabile del Tributo e dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge. L'atto di mediazione è consegnato al contribuente dopo la presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 30, comma 3.

2. L'atto di mediazione indica gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda, la determinazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni, ridotte al trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, ragguagliato all'importo del tributo risultante dalla mediazione. La predetta riduzione non si applica alle sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
3. Se le violazioni si riferiscono a più annualità, la riduzione si applica separatamente per ogni annualità.
4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un numero massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, elevate a 16 per importi superiori a 50.000,00 Euro, delle quali, la prima da corrispondersi entro 20 giorni e le successive scadenti l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione.
5. entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
6. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, entro il termine di pagamento della rata successiva, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
7. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

### **Art. 30**

#### **Perfezionamento della mediazione**

1. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute al Comune, in unica soluzione ovvero della prima rata, da effettuare entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di definizione concordata.
2. L'atto di mediazione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura.
3. Il contribuente presenta al Comune la ricevuta del versamento della prima o unica rata entro dieci giorni dalla sua esecuzione. In tal caso, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'accordo sottoscritto dalle parti.
4. Il perfezionamento della mediazione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'atto di mediazione non è impugnabile in sede giurisdizionale e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
5. La mediazione non esclude la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

### **Articolo 31**

#### **Inadempimento del contribuente**

2. In caso di mediazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto già sottoscritto. In caso di decadenza della rateazione il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.

## **Articolo 32**

### **Controversie di rimborso**

1. La mediazione relativa a controversie di rimborso si perfeziona con la sottoscrizione di un atto nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
2. L'atto costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

## **Articolo 33**

### **Conciliazione giudiziale**

1. Nel caso di conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D. Lgs. 546/1992, le sanzioni amministrative, comprese quelle per omesso, insufficiente o ritardato versamento, sono ridotte:
  - a) al quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
  - b) al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene avanti la Commissione Tributaria Regionale.
2. Se le violazioni riguardano più annualità la riduzione della sanzione si applica separatamente per ogni annualità.
3. L'accordo o il processo verbale redatti in esito al procedimento conciliativo costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La conciliazione fa cessare gli effetti degli atti in contestazione.
5. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

## **CAPO VIII –RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 34**

#### **Principi generali**

1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene:
  - a) secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 se affidate agli agenti della riscossione;
  - b) secondo quella indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639 se svolta direttamente od affidata ad altri soggetti.
2. L'organo competente può individuare altre forme di riscossione coattiva previste dalla legge per la riscossione di alcune o tutte le tipologie di entrate.
3. Al recupero dei crediti derivanti da titoli giudiziari è fatta salva la facoltà dell'Ente di applicare gli istituti previsti dal codice di procedura civile.

## **Articolo 35** **Ingiunzione**

1. In caso di inadempimento alla intimazione di pagamento degli atti emessi a titolo esecutivo, riferiti a provvedimento di liquidazione e accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, il Responsabile delle singole entrate, nell'ipotesi di riscossione diretta di cui alla lett. b) dell'articolo precedente, predispose il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639. In esso va riportato il riferimento all'atto di accertamento o liquidazione di cui l'atto medesimo costituisce esecuzione.
2. Gli atti esecutivi, di cui al comma precedente, eventualmente emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o liquidazione sono nulli, con esclusione di quelli relativi della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, emessi in base a dichiarazione del contribuente.
3. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata negli atti di emessi a titolo esecutivo, eventualmente aggiornata con gli importi maturati alla data di emissione nell'ipotesi di fruizione da parte dell'utente di servizi continuativi, oltre gli interessi legali, le spese di notifica e di istruttoria di eventuale invito al pagamento e dell'ingiunzione.
4. L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve altresì obbligatoriamente contenere:
  - a) l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;
  - b) l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive di cui al RD 639/1910 ed al DPR 602/73;
  - c) l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D. Lgs. 19.2.1998 n. 51;
  - d) l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

## **Articolo 36** **Modalità di notifica dell'ingiunzione**

1. La notifica dell'ingiunzione può avvenire alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
  - a) tramite Ufficiale Giudiziario o Messo del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 2 e seg. Del R.D. 639/1910;
  - b) direttamente da parte del Responsabile, ai sensi dell'art. 12 della L. 890/1982;
  - c) tramite Messi comunali ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/73;
  - d) tramite Messo notificatore nominato ai sensi dell'art. 11, commi 158 e seg. della L. 296/2006 ("legge finanziaria 2007");
  - e) dal Funzionario responsabile della riscossione nominato ai sensi dell'art. 4, c. 2-septies del D.L. 209/2002 o dall'Ufficiale della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/73;
2. La notifica può anche essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

## **Articolo 37** **Attività preordinata all'attivazione delle procedure esecutive**

1. Al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della fase di riscossione coattiva e la corretta valutazione delle azioni esperibili, prima di procedere all'emissione ed alla notifica della ingiunzione, il Responsabile provvede ad effettuare tutte le verifiche relative alla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del debitore, funzionali all'attivazione della successiva fase esecutiva, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
2. Qualora il debitore non adempia ai propri obblighi nei confronti del Comune, il Responsabile dell'entrata procede con le azioni cautelative e/o esecutive previste dalla legge.

## **Articolo 38**

### **Annullamento e revoca dell'ingiunzione**

1. Sulla scorta dei principi di efficacia ed imparzialità che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile dell'entrata procede, con espresso atto motivato, all'annullamento dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 35 nei casi in cui accerti, per qualsiasi motivo, l'infondatezza della pretesa in essa contenuta o l'impossibilità del recupero delle somme richieste.
2. Il Responsabile procede altresì alla revoca dell'ingiunzione nei casi in cui sia dichiarata l'inesigibilità del credito ai sensi del successivo art. 39.

## **Articolo 39**

### **Dichiarazione di inesigibilità del credito**

1. Il Responsabile dell'entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b) improcedibilità per limiti d'importo;
  - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare o esecutiva;
  - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo l'infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - f) antieconomicità della procedura in relazione all'importo messo in riscossione.
2. La certificazione di inesigibilità, la quale per semplificazione può assumere anche la forma di annotazione sull'atto, è corredata dalla documentazione relativa all'indagine condotta e alle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto.

## **CAPO X - VERSAMENTI E RIMBORSI**

### **Art. 40**

#### **Modalità dei versamenti.**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, con le sottoelencate modalità:
  - a) per i versamenti riguardanti le entrate tributarie, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti:
    - mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
    - *(solo per i contribuenti residenti fuori del territorio nazionale, i quali non hanno la possibilità di eseguire il versamento mediante modello di pagamento unificato - F24)* mediante bonifico sul conto corrente bancario avente la seguenti coordinate: **Codice IBAN: IT14X0526279748T20990000201 - Codice BIC/SWIFT: BPPUIT33**, con l'indicazione nella causale di: **Cognome e Nome - codice fiscale – codice tributo ed anno d'imposta**;
    - [A partire dalla completa attivazione del servizio] per mezzo della piattaforma digitale PagoPA;
    - (solo per i versamenti riguardanti il Canone iniziative Pubblicitarie, il quale conserva natura tributaria [Sentenza Corte Costituzionale n. 141 del 08/05/2009]) Conto corrente postale dedicato;
  - b) per i versamenti riguardanti le entrate patrimoniali:
    - il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
    - il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
    - il versamento tramite il sistema bancario.
    - [A partire dalla completa attivazione del servizio] per mezzo della piattaforma digitale PagoPA;

**Art. 41**  
**Rateizzazione debiti.**

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero della TARI arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora per importi superiori ad €. 200,00, e che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, prima della scadenza del termine di versamento dell'atto può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento previsto nell'atto, richiesta motivata e, ove ricorra, corredata dalla fideiussione bancaria o assicurativa di cui al successivo comma, per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti secondo il seguente schema:

- fino a € 200,00 nessuna rateizzazione;
- da € 200,01 a € 300,00: 2rate mensili;
- da € 300,01 a € 500,00: 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 1.000,00: 6 rate mensili;
- da € 1000,01 a € 2.000,00: 8 rate mensili;
- da € 2000,01 a € 3.000,00: 12 rate mensili;
- da € 2000,01 a € 3.000,00: 12 rate mensili;
- da € 3000,01 a € 4.000,00: 15 rate mensili;
- da € 4000,01 a € 5.000,00: 18 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 6.000,00: 24 rate mensili;
- oltre € 6.000,01 36 rate mensili;

2. Il contribuente ha la facoltà di richiedere la frazionabilità del debito anche in un numero inferiore di rate rispetto a quanto stabilito al comma precedente.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

4. Qualora l'importo da versare sia pari o superiore a € 6.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

5. Ai fini della verifica della sussistenza della situazione temporanea di obiettiva difficoltà, nella richiesta di rateazione deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali o di deposito dei quali il richiedente ha la disponibilità. Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria ai fini di tale verifica, compresa un'attestazione ISEE.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli ulteriori interessi nella misura annua del tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

7. In caso di omesso pagamento termine stabilito di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio ed il debito residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva, senza possibilità di ulteriori rateazioni di tale importo.

**Art. 42**  
**Compensazione a richiesta del contribuente.**

1. Il Contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale o anche tra diversi tributi



comunali, da esercitarsi comunque nei termini stabiliti dal comma 164 dell'art. 1 della L. 296/2006. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:

- a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
- b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
- c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) la scadenza entro cui dovrà essere effettuata la compensazione, se si tratta di versamento diretto.

#### **Art. 43**

#### **Modalità di compensazione.**

1. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
2. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.
3. Nel caso di compensazione di tributo riscosso mediante ruolo, l'ufficio provvede a compensare gli importi da iscrivere a ruolo dandone avviso al contribuente.

#### **Art. 44**

#### **Rimborsi.**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile esaminata l'istanza e giudicata ammissibile procede, entro 180 giorni dalla data di presentazione, al rimborso mediante:
  - versamento sul conto corrente bancario o postale del contribuente indicato nell'istanza. In tal caso sono poste a carico del creditore le spese di commissione relative all'operazione, le quali vengono detratte dalla somma da rimborsare;
  - per importi inferiori ad €. 1.000,00, tramite rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale.
4. Gli importi rimborsati, in ogni caso, sono maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data del versamento alla data della determina di rimborso.

#### **Art. 45**

#### **Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.**

1. Non sono dovuti versamenti di natura tributaria quando l'importo annuale della singola imposta complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo e non si applica qualora vengano riscontrate ripetute violazioni per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernente un medesimo tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo pari o inferiori a Euro 12,00.

5. Non si procede, altresì, alla stampa degli atti ed alla notifica nei confronti degli eredi nei casi in cui l'ammontare della somma dovuta dal contribuente deceduto diviso il numero degli eredi nei confronti dei quali dovrebbe eseguirsi la notifica, dia come risultato un importo inferiore ad € 20,00.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **CAPO XI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

### **Art. 46**

#### **Compenso incentivante al personale addetto.**

(Art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta Municipale Propria – IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal Conto Consuntivo approvato, nella misura del 5 per cento è destinato ad alimentare un fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75.

2. Quanto stabilito con il comma precedente è subordinato ed all'approvazione del Bilancio di previsione ed il Rendiconto nei termini stabiliti dal Testo Unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

3. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita, con le modalità stabilite in apposito regolamento, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Entrate.

4. Per quanto non previsto, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

## **CAPO XII - NORME FINALI**

### **Art. 47**

#### **Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 48**

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà:
- integralmente disponibile sul sito Web istituzionale dell'Ente;
  - sarà a disposizione dell'utenza perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 49**

#### **Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29 giugno 2001 e successive di modifiche.

### **Art. 50**

#### **Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

**Art. 51**  
**Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.